

www.pwc.com/it/psd2

Le principali novità normative introdotte

Pillola di PSD2 n°

3

Quali sono le principali novità normative introdotte dalla Nuova Direttiva?

La Direttiva 2007/64/CE (di seguito, "PSD")¹, come è noto, disciplinava i requisiti di informazione, i diritti e gli obblighi degli utenti dei servizi di pagamento, nonché i requisiti prudenziali per l'accesso al mercato dei soggetti abilitati a prestare tali servizi (i prestatori di servizi di pagamento o "PSP"). Essa, prevedendo regole uniformi in materia di prestazione di servizi di pagamento, ha favorito la creazione nell'Unione di un mercato interno dei pagamenti.

La **Direttiva (UE) 2015/2366** (di seguito, "**PSD 2**" o la "**Nuova Direttiva**") rappresenta un passo ulteriore verso la completa armonizzazione del mercato dei pagamenti nell'Unione, introducendo alcune importanti novità, tra cui:

Le novità normative



Positive Scope



Third Party Providers (TPP)



Responsabilità



Sicurezza



Costi e Surcharge



Negative Scope

1. P'estensione dell'ambito di applicazione ("positive scope") della disciplina in tema di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi anche nei confronti:

i. delle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione, o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione, per ciò che riguarda le parti dell'operazione di pagamento effettuate nell'Unione;




ii. delle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell'Unione ("operazioni one leg"), sebbene relativamente e limitatamente ai soli segmenti delle operazioni di pagamento eseguiti nell'Unione;



¹ La PSD trovava applicazione quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario erano situati nella Comunità Europea o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento era situato nella Comunità e i servizi di pagamento erano effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro

2. La rimodulazione delle esenzioni esistenti ("negative scope"):


- iii. **agenti commerciali:** l'esenzione troverà applicazione esclusivamente laddove gli agenti commerciali coinvolti nell'operazione agiscano a favore soltanto di una delle due controparti dell'operazione (pagatore/ beneficiario) e non a favore di entrambe;
- iv. **esenzione telecomunicazioni:** applicata esclusivamente alle operazioni di pagamento effettuate tramite un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio (es. gli operatori di telecomunicazioni): i) per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale; o ii) effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un'attività di beneficenza o per l'acquisto di biglietti; in ambi i casi il valore della singola operazione di pagamento non deve superare 50 euro, mentre il valore complessivo delle operazioni di pagamento per un singolo abbonato non devono eccedere 300 euro;
- v. **reti a spendibilità limitata ("limited network"):** nozione di reti a spendibilità limitata più precisa nell'ottica di contrastare l'eccessivo sfruttamento di tale esenzione;
- vi. **ATM indipendenti:** abrogata l'esenzione inclusa nella PSD in base alla quale il servizio di prelievo di contante tramite sportelli automatici di prestatori indipendenti ("Independent ATM Deployers") non rientrava nell'ambito di applicazione della Direttiva;




3. L'introduzione di nuovi servizi di pagamento, ed in particolare:

vii. **Payment Initiation Service (o PISP):** servizio fornito da soggetti che si frappongono tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online, avviando il pagamento a favore di un terzo beneficiario. Il pagatore può quindi disporre un pagamento online mediante addebito diretto sul proprio conto corrente; a condizione che il PISP (soggetto autorizzato ad esercitare esclusivamente tale nuovo servizio di pagamento) non entri mai in possesso dei fondi del pagatore, mentre il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del pagatore o ASPSP è tenuto a garantire al PISP l'accesso al conto online del pagatore²;

Overview PISP



Overview AISP



viii. **Account Information Service (o AISP):** servizio messo a disposizione degli utenti di servizi di pagamento aventi conti accessibili online, attraverso cui il pagatore può ottenere, grazie ad una piattaforma online, un'informativa completa su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti con molteplici PSP; gli AISP non possono utilizzare i dati del cliente o effettuare l'accesso ai relativi conti di pagamento per scopi diversi da quelli previsti dal servizio;

² La Direttiva prevede che il PISP non debba essere necessariamente legato all'ASPSP (Account Servicing Payment Service Provider) da un rapporto contrattuale per consentire l'operatività sul conto di pagamento del pagatore

4. L'applicazione:

- ix. **del c.d. SHA**, ossia del principio tariffario in base al quale pagatore e beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento ("SHARE") anche a tutte le operazioni disposte in valute extra UE, nonché alle operazioni in valute UE che prevedono conversione;
- x. **del divieto "surcharge"** (i.e. applicazione di una commissione aggiuntiva) nel caso di utilizzo di carte di pagamento conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2015/751 (di seguito, "Regolamento MIF"), sia per i pagamenti domestici che cross-border.

Le novità appena illustrate potrebbero determinare la necessità di intervenire sulla documentazione contrattuale al fine di esplicitare l'applicazione del principio dello SHARE nei termini sopra indicati.



Il coordinamento delle disposizioni presenti nel Regolamento MIF e nella PSD2 con riferimento alle fee applicabili per operazioni di pagamento concluse attraverso strumenti basati su carta potrebbe condurre: i) ad una tendenziale uniformità nell'applicazione sia delle fee, che delle relative riduzioni e/o maggiorazioni; ii) alla revisione dei processi di gestione dei bonifici estero al fine di inibire l'applicazione di diversi livelli di tariffazione; iii) ad un potenziale sviluppo di nuove soluzioni di pagamento, con conseguente applicazione di costi inferiori per i Clienti e crescita degli incentivi ad innovare da parte dei player;


- 5. **La riduzione da 150 a 50 euro della franchigia che un utente potrà essere obbligato a pagare in caso di operazione non autorizzata** connessa a strumenti di pagamento smarriti, rubati ovvero sottratti, salvi i casi in cui il pagatore abbia agito dolosamente o con negligenza grave, nel qual caso il meccanismo della franchigia non opererà.
In relazione alla definizione di concetti chiave come ad esempio la "negligenza", la PSD2 lascia spazio ai singoli legislatori nazionali nella declinazione concreta di tali concetti all'interno di ciascun ordinamento;

6. **Nuova modalità di controllo della disponibilità dei fondi ("fund checking"):**


Possibilità, offerta ai prestatori di servizi di pagamento basati su carta diversi dall'ASPSP, di ricevere conferma della disponibilità di fondi a fronte di un'operazione di pagamento richiesta dal pagatore attraverso piattaforme online utilizzando detto strumento di pagamento basato su carta. Il dato comunicato dall'ASPSP relativamente alla disponibilità di fondi del pagatore corrisponde ad una semplice conferma o diniego, non potendo includere alcuna informazione sia di natura quantitativa sia qualitativa;

7. **L'istituzione del "Registro Elettronico Centrale" per rafforzare la trasparenza del funzionamento degli istituti di pagamento autorizzati**, tenuto presso l'Autorità Bancaria Europea "EBA", in cui verranno riportate tutte le informazioni relative agli istituti di pagamento iscritti presso i singoli albi nazionali.

L'EBA, a titolo gratuito, metterà il contenuto del registro a disposizione del pubblico sul proprio sito web, mentre, al fine di procedere all'aggiornamento del Registro Elettronico Centrale, le autorità nazionali saranno tenute a notificare senza indugio all'EBA le informazioni iscritte nei rispettivi registri nazionali della cui esattezza rimarranno comunque responsabili;



8. Il concetto di responsabilità, ed, in particolare, la ripartizione della responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti rappresenta una tematica cruciale in quanto strettamente connessa con quella che può essere individuata come la maggior novità introdotta dalla PSD2, ossia l'estensione dell'ambito di applicazione della Nuova Direttiva anche ai PISP ed AISP.



Nello specifico, come già accennato, **la PSD2 non fa dipendere la prestazione di servizi di disposizione di ordini** (ovvero di informazione sui conti) **all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il PISP/ AISP ed il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto** (ASPSP).

Tale circostanza, unitamente al disposto dell'art. 73 co. 2 della **Nuova Direttiva**, che stabilisce che, **nel caso in cui sia stata disposta un'operazione di pagamento non autorizzata mediante un PISP, l'ASPSP sarà chiamato a rimborsare immediatamente *prima facie***, e in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, **il pagatore dell'importo corrispondente all'operazione di pagamento non autorizzata**, ponendo una delicata questione di ripartizione di responsabilità tra prestatori di servizi di pagamento. È pur vero che la medesima disposizione introduce un diritto di regresso in capo all'ASPSP nei confronti del PISP; qualora quest'ultimo sia responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata (sul punto cfr. anche quanto previsto dall'art. 92 co. 1 della PSD2), l'eventuale assenza di un rapporto contrattuale potrebbe rendere meno agevole l'applicazione di tale norma.

Quali sono gli adempimenti regolamentari per i PSP?

1. **Ai sensi dell'Art. 109 della Nuova Direttiva i prestatori di servizi di pagamento già autorizzati**, per continuare ad operare come istituti di pagamento, dovranno presentare alle autorità competenti una relazione che attesti il possesso dei requisiti di cui al Titolo II entro il 13 luglio 2018 (es. dispositivi di governo societario e meccanismi di controllo interno proporzionati, validi ed adeguati; procedure per monitorare e gestire incidenti di sicurezza, adeguatezza dei partecipanti al capitale, onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, capitale minimo, assicurazione professionale per AISP e PISP; segregazione dei propri fondi da quelli dei clienti laddove detenuti);

2. **Per i soggetti già operanti in regime di esenzione ai sensi dell'art. 26 della PSD:**

- a. stabilisce che gli Stati membri autorizzino i soggetti già operanti in regime di esenzione a proseguire tale attività in conformità alla PSD fino al 13 gennaio 2019 senza necessità di presentare apposita istanza autorizzativa al fine di operare in qualità di prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 5 PSD2, ovvero richiedere l'applicazione del nuovo regime di esenzione previsto dall'art. 32 della PSD2;
- b. ai sensi dell'art. 109 co. 3 della Nuova Direttiva, a qualunque soggetto il quale abbia avviato la propria attività in conformità alla normativa nazionale di recepimento della PSD entro il 13 gennaio 2018 ed a cui non sia stata accordata l'autorizzazione, ovvero non sia stata concessa un'esenzione ai sensi della PSD2 entro il 13 gennaio 2019, è fatto divieto di prestare servizi di pagamento conformemente all'articolo 37 della Nuova Direttiva;
- c. tuttavia, ai sensi della Nuova Direttiva, gli Stati membri possono consentire che i soggetti operanti sulla base di una delle esenzioni di cui alla PSD, siano considerati esentati e siano automaticamente iscritti nei registri di cui agli articoli 14 ("Iscrizione nello Stato membro di origine") e 15 ("Registro dell'ABE") della Nuova Direttiva qualora le autorità competenti dispongono di prove attestanti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 32 della PSD2;

Adempimenti per soggetti



Regolamentati: relazione che attesti l'idoneità ad operare come istituti di pagamento



In esenzione: applicazione del nuovo regime di esenzione o divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti a cui non sia stata concessa un'esenzione ai sensi della PSD2 entro il 13 gennaio 2019



Nuovi soggetti: istanza autorizzativa e sottoscrizione di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale da fornire per l'abilitazione ad istituti di pagamento

3. i soggetti che per la prima volta intendono ottenere l'autorizzazione come prestatori di servizi di pagamento dovranno:

- a. presentare un'istanza autorizzativa, corredata delle informazioni già previste dalle attuali disposizioni di vigilanza in cui dovranno essere maggiormente dettagliati i riferimenti relativi: i) alle procedure esistenti per monitorare e gestire gli incidenti e i reclami in materia di sicurezza; ii) alle disposizioni in materia di continuità operativa; iii) ai principi ed alle definizioni applicati per la raccolta dei dati statistici in relazione alle operazioni ed alle frodi; iv) ad un documento relativo alla politica di sicurezza;
- b. qualora i richiedenti intendano proporre domanda per la prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento ovvero di informazione sui conti dovranno inoltre sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale, ovvero fornire altra analoga garanzia.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della autorità nazionale competente, i dettagli riferiti ai nuovi istituti di pagamento così autorizzati saranno riportati dapprima nei singoli albi nazionali e successivamente nel Registro Elettronico Centrale.

Le cose che ci si aspetta verranno indirizzate attraverso la pubblicazione delle specifiche regole tecniche/linee guida da parte dell'EBA e all'implementazione normativa negli ordinamenti dei singoli Stati membri.

Tra le altre cose, **i singoli legislatori nazionali**, insieme alle autorità competenti degli Stati membri, **dovranno fornire specifiche indicazioni con riferimento ai diritti ed agli obblighi** posti in capo a ciascuna parte **nei rapporti intercorrenti tra i prestatori dei nuovi servizi di pagamento, i singoli pagatori ed i prestatori di servizi di pagamento** presso cui sono radicati i conti dei pagatori, regolando al contempo il regime delle responsabilità in capo a ciascuno.

Quali saranno le novità future?

Appare chiaro come la PSD2 rappresenti un punto di svolta nell'ambito della prestazione dei servizi di pagamento nonché nella regolamentazione delle relazioni intercorrenti tra i diversi soggetti potenzialmente coinvolti in una singola operazione di pagamento.

La Nuova Direttiva si pone come l'ideale continuazione di un processo iniziato con la PSD volto a creare un mercato unico dei servizi di pagamento sempre più integrato, attraverso l'estensione delle regole destinate agli IP (già rientranti nell'ambito di applicazione della PSD) ai TPP la cui attività è stata per la prima volta regolata con l'entrata in vigore della PSD2.

Le nuove operatività regolate dalla PSD2 potranno rappresentare una opportunità anche per quei prestatori di servizi di pagamento già operanti ai sensi della PSD e quindi già provvisti di:

- i) di una solida struttura organizzativa e di controllo conforme a quanto stabilito dalla regolamentazione di vigilanza attualmente in vigore;
- ii) di una consolidata rete di vendita e di un ampio portafoglio di clientela fidelizzata;
- iii) di una forte esperienza nei rapporti con le autorità di vigilanza.

Allo stesso modo giova rilevare come le **novità ed i requisiti introdotti in ambito "tech" (per saperne di più consultare la Pillola n°2)** nel contesto della Nuova Direttiva rappresentino, da un punto di vista operativo, gli aspetti di maggior impatto per gli intermediari.

A tal proposito si segnala che nell'ambito del nuovo quadro normativo, EBA sarà chiamata a sviluppare sei "Regulatory Technical Standard" ("RTS") e cinque "Guidelines".


A dicembre 2015 EBA ha già provveduto a pubblicare:

- i) un **"discussion paper" relativamente agli obblighi rafforzati di identificazione della clientela** ai sensi della PSD2;
- ii) un **"consultation paper" sulla cooperazione e lo scambio di informazioni** ai fini del passaporto PSD2. Inoltre, con riferimento alla sicurezza dei pagamenti effettuati tramite internet, il 17 maggio 2016 la Banca d'Italia ha pubblicato le nuove "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" le quali recepiscono nell'ordinamento italiano gli Orientamenti dell'EBA del dicembre 2014 sulla sicurezza dei pagamenti via Internet.

Le nuove Disposizioni abrogano e sostituiscono integralmente le previgenti Disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento e per gli Istituti di Moneta Elettronica del giugno 2012: l'impianto del testo normativo è rimasto pressoché invariato, tuttavia l'Autorità di Vigilanza ha colto l'occasione per adeguarlo alle modifiche nel frattempo intervenute nel quadro normativo primario e secondario.

Contestualmente all'aggiornamento delle "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica", Banca d'Italia ha pubblicato il 16° aggiornamento delle "Disposizioni di vigilanza per le banche" (Circolare n. 285/2013) il quale ha introdotto una specifica Sezione volta a disciplinare gli obblighi imposti alle banche che prestano servizi di pagamento tramite canale internet.

In conclusione, pare rilevante sottolineare come gli aspetti "tech" poc'anzi illustrati svolgeranno un ruolo fondamentale anche da un punto di vista giuridico, risultando **determinanti in caso di controversie sulla ripartizione della responsabilità tra i diversi IP coinvolti in una stessa operazione di pagamento.** In particolare, la valenza probatoria che la Nuova Direttiva sembra attribuire a determinate soluzioni tecniche (es. "autenticazione forte"), nonché la possibilità di fornire la prova dell'avvenuta corretta esecuzione, registrazione e contabilizzazione, ricorrendo a soluzioni prettamente operative, determinerà la necessità di procedere ad un'adeguata interpretazione del dato normativo al fine di comprendere ed implementare correttamente gli sviluppi dei sistemi informativi necessari per cogliere le nuove opportunità offerte dalla PSD2.



www.pwc.com/it/psd2

Marco Folcia

Partner | Strategy & Operations

+39 3473786843

+39 02 66720433

marco.folcia@it.pwc.com

Fabrizio Cascinelli

Director | Regulatory

+39 345 6981767

+39 02 91605293

fabrizio.cascinelli@it.pwc.com

Gianmarco Zanetti

Director | Technology

+39 342 3039480

+39 02 66720567

gianmarco.zanetti@it.pwc.com

Sara Marcozzi

Senior Manager | Strategy & Operations

+39 346 7809698

sara.marcozzi@it.pwc.com